

Allegato "C" al rep. n. 230687/50305

**STATUTO SOCIALE**  
**TITOLO PRIMO. GENERALITA'.**

**ART. 1. DENOMINAZIONE.**

1.1. E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro :

"**C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi**".

1.2. Essa può operare con la denominazione abbreviata "**C.M.B. Società Cooperativa**".

1.3. Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nei Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 63, si applicano la legislazione speciale e le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile sulle società per azioni.

**ART. 2. SEDE. DURATA.**

2.1. La Società cooperativa ha sede a Carpi (Modena).

2.2. La durata della Società cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.

**TITOLO SECONDO. SCOPO. OGGETTO.**

**ART. 3. SCOPO MUTUALISTICO.**

3.1. La Società cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico consiste nello svolgimento in forma associata di attività di lavoro da parte dei Soci cooperatori che, tramite lo sviluppo e il consolidamento della Società cooperativa, si propongono di realizzare opportunità e continuità di lavoro e di migliorare le condizioni sociali, professionali ed economiche.

3.2. La Società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, osserva:

(a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;

(d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART. 4. OGGETTO.**

4.1. L'Attività che costituisce oggetto della Società Cooperativa, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico, dei requisiti e degli interessi dei soci, consiste nell'esercizio di un'impresa generale di costruzioni preordinata ad eseguire, in Italia e all'estero, lavori, forniture e servizi, anche tra loro integrati, e anche finalizzati alla realizzazione e alla gestione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, comprese le connesse attività di progettazione, la gestione e manutenzione di immobili e impianti e la gestione di servizi, compresi i servizi di energia, nelle forme contrattuali previste dalla legislazione vigente, sia in proprio che per conto di soggetti pubblici e privati e comunque la realizzazione, la costruzione, l'installazione

la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, comprese le connesse attività di progettazione, di tutte le opere, impianti compresi, riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra cui, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti: Edifici civili e industriali; Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; Opere d'arte nel sottosuolo; Dighe; Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; Opere marittime e lavori di dragaggio; Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; Impianti per la produzione di energia elettrica; Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; Impianti tecnologici; Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; Opere di ingegneria naturalistica; Lavori in terra; Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; Impianti elettromeccanici trasportatori; Impianti pneumatici e antintrusione; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; Opere di impermeabilizzazione; Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; Segnaletica stradale non luminosa; Apparecchiature strutturali speciali; Barriere stradali di sicurezza; Barriere paramassi, fermaneve e simili; Strutture prefabbricate in cemento armato; Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; Impianti per centrali di produzione energia elettrica; Linee telefoniche ed impianti di telefonia; Componenti strutturali in acciaio; Componenti per facciate continue; Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche; Opere strutturali speciali; Impianti di potabilizzazione e depurazione; Demolizione di opere; Verde e arredo urbano; Scavi archeologici; Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; Impianti per la trazione elettrica; Impianti termici e di condizionamento; Armamento ferroviario; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; Impianti per la mobilità sospesa; Strutture in legno; Coperture speciali; Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; Interventi a basso impatto ambientale.

4.2. In tale ambito la Società cooperativa può, a titolo esemplificativo:

- (a) assumere ed eseguire contratti d'appalto, di concessione e di qualsiasi tipo, aventi ad oggetto la prestazione di lavori, servizi e forniture, la manutenzione di immobili e impianti, la gestione di servizi, anche tra loro integrati, compresi i servizi energetici e la realizzazione e gestione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- (b) svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;

(c) acquistare, produrre, vendere materiali, manufatti, strutture prefabbricate e prodotti di qualsiasi tipo;

(d) eseguire attività di progettazione, studi, ricerche, prestazioni tecniche e di ingegneria.

4.3. La Società cooperativa può svolgere attività di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse o strumentali all'oggetto sociale, quali a titolo esemplificativo:

(a) promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all'acquisizione di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui al comma 1;

(b) assumere ed eseguire, sotto qualsiasi forma, contratti aventi ad oggetto la direzione, il coordinamento e l'esecuzione di attività edilizie, di attività ad esse funzionali, conseguenti o comunque connesse, quali lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti meccanici, elettrici e speciali, nonché lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

(c) acquistare, vendere, locare e affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma, beni mobili e immobili, quali aree, edifici, cave, aziende, impianti, macchinari attrezzature e materiali;

(d) prestare garanzie, di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma, a stazioni appaltanti, fornitori, committenti e clienti in genere, a banche e intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni, a società, con o senza personalità giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;

(e) finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione di iniziative di natura sia pubblica che privata, nei modi e nelle forme consentiti dalla legislazione vigente;

(f) costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, gruppi europei di interesse economico, associazioni e fondazioni, dar vita e partecipare, in qualsiasi forma, a rapporti di associazione o collaborazione con imprese ed enti in genere, anche pubblici;

(g) aderire a un gruppo paritetico cooperativo ai sensi di legge;

(h) emettere azioni e strumenti finanziari, ai sensi di legge e di Statuto;

(i) raccogliere il risparmio dei soci, ai sensi e nei limiti di legge, secondo quanto previsto con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 63;

(j) intraprendere attività imprenditoriali, anche in settori non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purchè finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;

(k) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

4.4. La Società può svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto, avvalendosi anche di prestazioni di terzi non soci, nel rispetto delle norme di Statuto e di legge.

#### **ART. 5. PRINCIPI ETICI.**

5.1. La Società cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri Soci e lavoratori, per i territori in cui si trova ad operare, nel rispetto delle leggi ed in conformità allo scopo

mutualistico che la caratterizza.

5.2. La Società cooperativa esige dai propri Soci, amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l'immagine, l'affidabilità e le potenzialità di crescita e di sviluppo.

5.3. La Società cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare e a favorire l'osservanza dei principi etici.

### **TITOLO TERZO. SOCI COOPERATORI.**

#### **ART. 6. SOCI COOPERATORI.**

6.1. I Soci cooperatori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente alla costituzione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro.

6.2. I Soci cooperatori attuano lo scopo mutualistico, mettendo a disposizione della Società cooperativa le proprie capacità professionali, contribuendo alla formazione del capitale sociale, partecipando ai rischi e ai risultati della gestione, concorrendo alla gestione e all'organizzazione della Società e dell'impresa, mediante l'esercizio dei diritti e l'assolvimento dei doveri ai sensi di Statuto e di legge.

6.3. Il numero di Soci cooperatori è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

6.4. Il rapporto sociale è unico e indivisibile ed è disciplinato dallo Statuto. L'Assemblea può specificare con Regolamento i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e del rapporto sociale.

6.5. La Società cooperativa determina, con apposito Regolamento, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico e delle proprie esigenze, le modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, nelle forme consentite dalla legislazione vigente.

#### **ART. 7. DIRITTI ED OBBLIGHI SOCIALI.**

7.1. Ai Soci cooperatori spettano i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto a condizione che abbiano adempiuto agli obblighi sociali.

7.2. I Soci cooperatori sono tenuti a contribuire alla realizzazione e al conseguimento dello scopo sociale in conformità al carattere mutualistico della Società, ed in particolare:

(a) al versamento della quota di partecipazione sottoscritta, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8.2;

(b) all'osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali;

(c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali in relazione alle esigenze della Società cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'articolo 6.5., ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali essa partecipa;

(d) a non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa;

(e) a partecipare alle Assemblee sociali;

(f) a tenere un comportamento moralmente e professionalmente corretto nei confronti della Società cooperativa.

## **ART. 8. CONFERIMENTI.**

8.1. I conferimenti dei Soci cooperatori costituiscono la quota di partecipazione alla Società cooperativa. L'Assemblea ordinaria determina con Regolamento, nei limiti di legge, il valore minimo della quota di partecipazione da sottoscrivere e conferire per essere ammessi alla Società cooperativa in qualità di Socio cooperatore o, eventualmente, di Socio cooperatore speciale di cui all'articolo 17.

8.2. Tutti i conferimenti sono effettuati in denaro nei seguenti termini:

(a) almeno nella misura minima prevista per legge, ovvero nella diversa misura fissata con Regolamento, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione;

(b) per la parte residua, con uno o più versamenti, entro un termine massimo di 60 mesi, secondo quanto stabilito con Regolamento,

8.3. Le quote di partecipazione sono nominative e intrasferibili, non possono essere sottoposte a pegno o limitazioni di qualsiasi natura. Gli atti compiuti in violazione del vincolo di intrasferibilità non hanno effetto nei confronti della Società cooperativa.

## **ART. 9. REQUISITI DI AMMISSIONE.**

Sono ammesse alla Società, in qualità di Soci cooperatori, persone fisiche che possano contribuire, con la loro attività lavorativa, al perseguimento dello scopo sociale, che:

(a) hanno la maggiore età e piena capacità di agire e non hanno conseguito i requisiti di legge per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;

(b) hanno prestato, per almeno 2 anni, attività di lavoro in favore della Società cooperativa, di società da questa partecipate, di altre cooperative, o di organismi del Movimento cooperativo e, in relazione alla forma di svolgimento della prestazione lavorativa, possono assicurare la continuità e l'effettività del rapporto mutualistico;

(c) nel periodo di cui al punto (b), hanno dimostrato competenze e qualità professionali, impegno e qualità personali, motivazioni e attitudini funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico e allo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;

(d) non esercitano in proprio, imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa;

(e) si impegnino a sottoscrivere e versare, secondo quanto previsto all'articolo 8.2, la quota di partecipazione richiesta per l'ammissione;

(f) si impegnino a costituire l'ulteriore rapporto di lavoro di cui all'articolo 6.1.

## **ART. 10. PROCEDURA DI AMMISSIONE.**

10.1. L'ammissione dei Soci cooperatori è finalizzata all'effettiva possibilità di realizzare con continuità lo scopo mutualistico, in relazione alle opportunità di lavoro disponibili, anche al fine di non pregiudicare i rapporti mutualistici esistenti.

10.2. La domanda di ammissione alla Società cooperativa deve essere presentata al Consiglio di amministrazione in conformità alle indicazioni previste con Regolamento. Contestualmente alla presentazione della domanda, l'aspirante socio deve versare alla Società una somma infruttifera

pari alla quota minima del versamento di cui all'articolo 8.2, lettera (a) che sarà imputata a capitale sociale in caso di ammissione, o sarà restituita in caso di rigetto della domanda.

10.3. Il Consiglio d'amministrazione valuta la domanda di ammissione e assume la relativa delibera dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni e provvedendo all'iscrizione a Libro soci.

10.4. In caso di rigetto il Consiglio di amministrazione, entro lo stesso termine, deve comunicarne le motivazioni all'interessato che, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.

#### **ART. 11. ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.**

11.1. Il rapporto sociale dei Soci cooperatori si estingue:

- (a) per decesso, ai sensi del successivo comma 2;
- (b) per recesso ai sensi dell'articolo 12;
- (c) per esclusione ai sensi dell'articolo 13.

11.2. L'estinzione del rapporto sociale per decesso del Socio, non dà luogo a successione nella posizione di Socio cooperatore, salvo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione, nei modi e termini di cui al successivo articolo 14.

#### **ART. 12. RECESSO.**

12.1. Il recesso dei Soci cooperatori è consentito nei casi e nelle forme previste dalla legge.

12.2. Costituisce inoltre dichiarazione di recesso dal rapporto sociale e, decorso il previsto periodo di preavviso, ne produce gli effetti, il recesso dall'ulteriore rapporto di lavoro comunicato dal Socio cooperatore ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 6.5.

12.3. La proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione della quota di partecipazione non attribuiscono il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

12.4. Il recesso non può essere parziale.

12.5. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di amministrazione che è tenuto ad esaminarla e a pronunciarsi entro 60 giorni, ovvero a prenderne atto nei casi di cui al comma 2.

#### **ART. 13. ESCLUSIONE.**

13.1. Oltre che nei casi di legge, il Consiglio di amministrazione, fatte salve particolari circostanze debitamente motivate, delibera l'esclusione dei Soci cooperatori :

- (a) che abbiano conseguito i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia previsti dalla legge;
- (b) il cui ulteriore rapporto di lavoro si estingua, per qualsiasi altro motivo, ferma restando l'ipotesi di recesso di cui all'articolo 12.2;
- (c) che abbiano comunque perduto i requisiti di ammissione di cui all'articolo 9;
- (d) che, nonostante espressa diffida, siano stati ripetutamente assenti alle Assemblee;

- (e) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nel versamento dei conferimenti sottoscritti;
- (f) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nella costituzione dell'ulteriore rapporto di lavoro;
- (g) che si rifiutino, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività in favore della Società, ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali la Società partecipa;
- (h) che siano gravemente o siano stati reiteratamente inadempienti alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- (i) che si rendano responsabili, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi di qualsiasi natura alla Società cooperativa.

13.2. Fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione che dispone l'esclusione, qualora questa sia pronunciata per i motivi di cui alle lettere (e), (f), (g), (h) e (i) o a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera (b) del comma 1 per inadempimento, al Socio escluso non spettano i ristorni eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 38. Il Socio escluso è inoltre tenuto al risarcimento del danno. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14.5, la Società può trattenere le somme spettanti, a qualsiasi titolo, al Socio cooperatore, fino all'accertamento e alla determinazione del danno.

#### **ART. 14. CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.**

14.1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere tempestivamente comunicate al Socio cooperatore che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 62.

14.2. L'estinzione del rapporto sociale ha effetto dalla data del decesso del socio o dalla comunicazione della delibera che dispone in merito al recesso o all'esclusione, ovvero decorsi i termini di preavviso eventualmente previsti con il Regolamento di cui all'articolo 6.5.

14.3. L'estinzione del rapporto sociale determina automaticamente la decadenza dalle cariche sociali e l'estinzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

14.4. La liquidazione della quota di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata l'estinzione del rapporto sociale. I Soci cooperatori o i loro eredi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota di partecipazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ai dividendi e alle rivalutazioni eventualmente maturate, nonché agli eventuali ristorni, nella misura e nelle forme determinate ai sensi dell'articolo 38.

14.5. La Società cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio uscente, provvede al pagamento delle somme come determinate ai sensi del comma 4, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di competenza. Decorsi 5 anni dalla scadenza del predetto termine, il diritto alla liquidazione si prescrive e il corrispondente valore è imputato a riserva legale.

14.6. L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'Assemblea

straordinaria, può stabilire, con deliberazione motivata, che in relazione a particolari esigenze della Società, la liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al Socio a titolo di ristorno ai sensi dell'articolo 38.3, lettere b) e c), sia corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

14.7. Il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto, sono obbligati verso la Società, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota di partecipazione, nel caso entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale, si verifichi l'insolvenza della Società.

#### **ART. 15. CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.**

15.1. Conservano il rapporto sociale, alle condizioni stabilite con Regolamento, i Soci cooperatori che, su richiesta della Società, siano chiamati a prestare l'attività di lavoro in favore di consorzi, società, enti o associazioni in genere, costituite o partecipate dalla Società, sul territorio italiano o all'estero, ovvero di organismi del Movimento cooperativo.

15.2. I Soci cooperatori che ottengono il permesso di usufruire di un periodo di aspettativa dell'ulteriore rapporto di lavoro, hanno diritto alla conservazione del rapporto sociale alle condizioni stabilite con Regolamento.

#### **TITOLO QUARTO. CATEGORIE DI SOCI.**

##### **ART. 16. CATEGORIE DI SOCI.**

16.1. Oltre alla categoria dei Soci cooperatori, possono essere istituite, nei modi e nelle forme previste nello Statuto, le seguenti categorie di soci:

- (a) Soci cooperatori appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 17;
- (b) Soci onorari di cui all'articolo 18;
- (c) Soci finanziatori di cui al Capo secondo del Titolo quinto;
- (d) Soci sovventori di cui al Capo quarto del Titolo quinto;
- (e) Azionisti di partecipazione cooperativa di cui al Capo quinto del Titolo quinto.

Le categorie di soci di cui alle lettere (b), (c), (d) ed (e) non partecipano al rapporto mutualistico.

16.2. A ciascuna categoria si applicano le disposizioni di Statuto ad essa specificamente dedicate e, in quanto compatibili, le disposizioni generali di Statuto e le norme di legge. La disciplina del rapporto sociale delle diverse categorie di Soci può essere specificata o integrata da Regolamenti.

##### **ART. 17. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI.**

17.1. L'Assemblea ordinaria può istituire una categoria speciale di Soci cooperatori alla quale possono essere ammesse persone fisiche che, ancorchè non abbiano pienamente acquisito i requisiti di cui all'articolo 9, prestino attività lavorativa in favore della Società cooperativa da almeno 6 mesi, per i quali si ravvisi un interesse alla formazione o all'inserimento nella Società.

17.2. L'Assemblea disciplina, con Regolamento, contestualmente all'istituzione della categoria speciale, procedure e condizioni di ammissione, diritti e doveri, modi e forme di svolgimento ed estinzione dello speciale rapporto sociale, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto. Alla categoria speciale non possono essere in ogni caso ammessi soci in misura superiore a un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

17.3. I lavoratori ammessi alla categoria speciale godono degli stessi diritti e



sono soggetti agli stessi obblighi dei Soci cooperatori, ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione delle cariche sociali; essi hanno l'obbligo di partecipare personalmente alle Assemblee e non possono essere a loro volta delegati.

17.4. Decorso il termine di cui all'articolo 9, lettera (b), e comunque non oltre 5 anni dall'ammissione nella categoria speciale, il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, e considerato l'esito della formazione e dell'inserimento nella Società, delibera l'ammissione al rapporto ordinario di Socio cooperatore.

#### **ART. 18. SOCI ONORARI.**

18.1. I Soci cooperatori che siano stati iscritti nel libro soci per diversi anni e che, al momento dell'estinzione del rapporto mutualistico, siano anche Soci sovventori, possono richiedere al Consiglio di amministrazione l'ammissione alla categoria dei Soci onorari.

18.2. Alla categoria dei Soci onorari possono essere ammesse, con deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione, persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Società cooperativa o del Movimento cooperativo.

18.3. L'Assemblea stabilisce, con Regolamento, la disciplina dell'ammissione e dello svolgimento del rapporto sociale dei Soci onorari, ferma restando l'esclusione dai diritti e dagli obblighi sociali.

18.4. I Soci onorari possono sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalla Società cooperativa che può ad essi riservare particolari emissioni.

### **TITOLO QUINTO. STRUMENTI FINANZIARI.**

#### **CAPO PRIMO. DISPOSIZIONI COMUNI.**

#### **ART. 19. DISCIPLINA GENERALE.**

19.1. La Società cooperativa può emettere, in favore di persone fisiche e giuridiche, azioni e strumenti finanziari ai sensi dei Capi seguenti, in conformità alle previsioni di legge.

19.2. Alle azioni o strumenti finanziari di cui ai Capi secondo, terzo, quarto e quinto, per quanto non disciplinato nel presente Titolo e nella delibera di emissione ai sensi dell'articolo 22.1., si applicano, in quanto compatibili con la loro specifica tipologia, le disposizioni relative al rapporto sociale dei Soci cooperatori.

#### **ART. 20. CARATTERI COMUNI.**

20.1. I conferimenti e gli apporti da parte dei sottoscrittori sono effettuati in danaro, ai sensi di legge, nei modi e nei termini determinati, in relazione alla specifica tipologia, con la delibera di emissione di cui all'articolo 22.1.

20.2. Le azioni e gli strumenti finanziari sono indivisibili. Nel caso di proprietà di un'azione o di strumenti finanziari, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

20.3. Le azioni e gli strumenti finanziari appartenenti a una stessa categoria, secondo quanto stabilito nei seguenti Capi, conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

#### **ART. 21. LIMITAZIONI PER I SOCI COOPERATORI.**

21.1. In caso di emissioni destinate a Soci cooperatori o nel caso siano previsti

diritti di opzione in loro favore, la deliberazione dell'Assemblea, oltre a quanto indicato all'articolo 22.1., deve indicare i limiti di cui all'articolo 3.2, lettere (b) e (c).

21.2. Le azioni o gli strumenti finanziari emessi in favore di soggetti diversi dai Soci cooperatori e per i quali sia prevista la libera trasferibilità, non possono comunque essere trasferiti a Soci cooperatori.

21.3. Ai Soci cooperatori che sottoscrivono azioni o strumenti finanziari, spettano i privilegi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e non possono comunque essere attribuiti voti nelle Assemblee dei soci in qualità di possessori di azioni o strumenti finanziari.

#### **ART. 22. MODALITA' DI EMISSIONE.**

22.1. Con la delibera di emissione, la Società cooperativa, tenuto conto della natura e della tipologia delle azioni o degli strumenti finanziari, ne determina il contenuto, in conformità ai vincoli e alle procedure di legge e di Statuto e, in particolare stabilisce:

(a) l'ammontare dell'emissione;

(b) il prezzo, i termini e le modalità di versamento, determinando se le azioni o gli strumenti finanziari siano nominativi o al portatore;

(c) l'eventuale diritto di opzione riconosciuto ad altre categorie di soci o ai dipendenti, e le modalità e i termini di esercizio, ovvero la sua esclusione o limitazione ai sensi di legge;

(d) le modalità di circolazione, l'indicazione di eventuali vincoli e limitazioni, la sottoposizione al gradimento della Società e l'eventuale procedura di ammissione dei Soci finanziatori;

(e) l'eventuale creazione di riserve divisibili connesse all'emissione;

(f) i casi, i termini e le modalità di estinzione del rapporto, i casi di recesso e i modi e i termini per il suo esercizio, nonché le modalità, i criteri e i termini di rimborso o di acquisto da parte della Società di azioni o strumenti finanziari ai sensi di legge;

(g) i diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti ai sottoscrittori in relazione alla diversa tipologia di azioni o strumenti finanziari, secondo quanto previsto agli articoli 23 e 24;

(h) i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione per il collocamento, se previsto.

22.2. La Società cooperativa ha facoltà di non emettere, ai sensi di legge, i titoli rappresentativi delle azioni o degli strumenti finanziari.

22.3. In tutti i casi in cui la delibera di emissione prevede il recesso ai sensi del comma 1, lettera (f), il rimborso delle azioni o degli strumenti finanziari dovrà avvenire, ai sensi di legge, per un importo corrispondente al valore nominale e, se costituite, alla quota parte di riserve divisibili spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **ART. 23. DIRITTI AMMINISTRATIVI.**

23.1. La delibera di emissione può prevedere, ai sensi del precedente articolo 22.1, lettera (g), in favore dei possessori di azioni e strumenti finanziari, diritti amministrativi, in relazione alla loro diversa tipologia, secondo quanto previsto ai successivi Capi.

23.2. La delibera di emissione determina i diritti di informazione ed ispezione

spettanti ai possessori di azioni o strumenti finanziari ai sensi di legge.

23.3. La delibera di emissione può altresì riservare ai possessori di determinate categorie di azioni o strumenti finanziari, in considerazione dell'interesse all'attività sociale, la nomina di uno o più Consiglieri comunque in misura complessivamente non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, di un sindaco effettivo e di un supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Società. In tal caso l'Assemblea dei possessori di azioni o strumenti finanziari interessati, ove non siano disciplinate nella delibera di emissione, determina le modalità di elezione dei membri di propria competenza.

#### **ART. 24. DIRITTI PATRIMONIALI.**

24.1. La delibera di emissione prevede, determinandone la misura, ai sensi del precedente articolo 22.1, lettera (g), gli eventuali diritti patrimoniali in favore dei possessori di azioni e strumenti finanziari, nella ripartizione degli utili, nei limiti eventualmente previsti dalle norme di legge.

24.2. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni o degli strumenti finanziari, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote di partecipazione dei Soci cooperatori.

24.3. In caso di scioglimento della Società cooperativa, le azioni o gli strumenti finanziari hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di partecipazione dei Soci cooperatori, per il loro intero valore secondo i criteri stabiliti nella delibera di emissione. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 37.1., lettera (i).

24.4. La delibera di emissione, può eventualmente stabilire in favore delle azioni o degli strumenti finanziari, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra valore del conferimento da essi rappresentato e patrimonio netto.

#### **CAPO SECONDO. SOCI FINANZIATORI.**

#### **ART. 25. AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI IMPUTATI A CAPITALE SOCIALE.**

25.1. La Società cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può emettere azioni o strumenti finanziari con diritto di voto nelle Assemblee, ancorché limitato o condizionato.

25.2. In tal caso i sottoscrittori acquistano la qualità di Soci finanziatori e i loro conferimenti sono imputati a capitale sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 35, lettera (b).

#### **ART. 26. DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA.**

26.1. A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni o della partecipazione sottoscritta, secondo quanto indicato nella delibera di emissione. Alle deleghe dei Soci finanziatori si applica l'articolo 42.2.

26.2. I Soci finanziatori non possono complessivamente esprimere, cumulativamente con i Soci sovventori di cui al successivo Capo quarto, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in

ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ridotti, cumulativamente con i Soci sovventori di cui al successivo Capo quarto, alla misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato nella specifica Assemblea.

26.3. I Soci finanziatori partecipano alle Assemblee della Società mediante votazioni separate. Il diritto di voto attribuito ai Soci finanziatori spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto da almeno 90 giorni nell'apposito Libro soci, ovvero che abbia depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

### **CAPO TERZO. STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI.**

#### **ART. 27. EMISSIONE.**

27.1. La Società cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari determinando, in relazione alle finalità dell'emissione, i diritti patrimoniali o amministrativi attribuiti ai loro possessori, escluso il voto nell'Assemblea generale.

27.2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente Capo non conferisce la qualità di socio e i relativi apporti finanziari costituiscono parte del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 34.1. lettera (d).

#### **ART. 28. ASSEMBLEE SPECIALI. RAPPRESENTANTE COMUNE.**

28.1. I possessori degli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente Capo, si costituiscono, in relazione alle diverse categorie, in una o più Assemblee speciali ai sensi di legge e di Statuto. Alle Assemblee speciali, per quanto non previsto dalla delibera di emissione, si applicano l'articolo 26, commi 1 e 3, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo settimo Capo primo e le norme di legge che disciplinano il funzionamento delle Assemblee.

28.2. Per quanto non previsto dalla delibera di emissione, l'Assemblea speciale disciplina le proprie modalità di funzionamento, le modalità di nomina del Rappresentante comune, conferendogli i necessari poteri per la tutela degli interessi della categoria/e, nel rispetto delle norme di legge e secondo quanto previsto nello Statuto e nella delibera di emissione.

28.3. L'Assemblea speciale delibera:

- (a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
- (b) sull'esercizio dei diritti ad essa spettanti ai sensi di legge, secondo quanto previsto nella delibera di emissione;
- (c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- (e) sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

(f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;

(g) su ogni altra materia ad essa attribuita dalla delibera di emissione ai sensi di Statuto e di legge.

28.4. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal Rappresentante comune della categoria, quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della specifica categoria.

28.5. Il Rappresentante comune ha il diritto di esaminare il Libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti, nonché di assistere alle Assemblee generali e di impugnarne le deliberazioni. Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi della specifica categoria nei confronti della Società.

#### **CAPO QUARTO. AZIONI DI SOVVENZIONE.**

##### **ART. 29. AZIONI DI SOVVENZIONE.**

29.1. L'Assemblea ordinaria può costituire, ai sensi di legge, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale mediante conferimenti da parte di persone fisiche e giuridiche che assumono la qualità di Soci sovventori. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, ai Soci sovventori si applica la disciplina di cui al precedente Capo secondo.

29.2. Fatta salva diversa disposizione della delibera di emissione, i conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e sono imputati a capitale sociale ai sensi dell'articolo 35, lettera (c).

##### **ART. 30. DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI.**

30.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, a ciascun Socio sovventore sono attribuiti da 1 a un massimo di 5 voti nelle Assemblee in relazione all'ammontare dei conferimenti.

30.2. Le Azioni di sovvenzione godono dei diritti patrimoniali di cui all'articolo 24, nella misura stabilita dalla delibera di emissione nel rispetto dei limiti di legge.

30.3. Il rapporto di sovvenzione si estingue in tutti i casi previsti dalla delibera di emissione, dallo Statuto e dalla legge.

#### **CAPO QUINTO. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.**

##### **ART. 31. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.**

31.1. L'Assemblea ordinaria, nel caso adotti programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, può deliberare l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa che possono essere sottoscritte da persone fisiche e giuridiche che assumono la qualità di Azionisti di partecipazione cooperativa.

31.2. Le Azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai dipendenti e ai Soci cooperatori, che possono sottoscriverle anche superando i limiti di legge.

31.3. Le Azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del

patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge. Esse sono imputate a capitale sociale ai sensi dell'articolo 35, lettera (d).

#### **ART. 32. DISCIPLINA DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.**

32.1. Le Azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto e godono dei diritti patrimoniali di cui all'articolo 24, nella misura stabilita dalla delibera di emissione nel rispetto dei limiti di legge.

32.2. Gli Azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in Assemblea speciale ed eleggono il Rappresentante comune secondo quanto previsto all'articolo 28.

32.3. Il rapporto sociale degli Azionisti di partecipazione cooperativa si estingue in tutti i casi previsti dalla delibera di emissione, dallo Statuto e dalla legge.

#### **CAPO SESTO. STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.**

##### **ART. 33. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO.**

33.1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

33.2. La delibera di emissione determina:

- (a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il valore nominale unitario;
- (b) le modalità di collocamento e di circolazione;
- (c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- (d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

33.3. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito e al loro Rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

#### **TITOLO SESTO. PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO.**

##### **ART. 34. PATRIMONIO SOCIALE.**

34.1. Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:

- (a) dal capitale sociale;
- (b) dalla riserva legale costituita a norma di legge ;
- (c) dalla riserva statutaria;
- (d) dagli strumenti finanziari di cui al Capo terzo del Titolo quinto;
- (e) dalle riserve divisibili eventualmente formate in favore dei possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto, ai sensi di legge ed in conformità alla delibera di emissione;
- (f) da ogni altra riserva eventualmente costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

34.2. Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori neppure all'atto dello scioglimento della Società cooperativa, fatta eccezione per le riserve di cui al comma 1, lettera (e) che sono divisibili solo tra i possessori di azioni o strumenti finanziari, in conformità alla delibera di emissione.

34.3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società cooperativa con il

suo patrimonio ai sensi di legge.

34.4. La Società cooperativa può costituire patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni di legge.

#### **ART. 35. CAPITALE SOCIALE.**

Il capitale sociale è variabile ed è costituito:

- (a) dalle quote di partecipazione dei Soci cooperatori;
- (b) dalle azioni o strumenti finanziari di cui al Capo secondo del Titolo quinto;
- (c) dai Fondi formati ai sensi del Capo quarto del Titolo quinto;
- (d) dalle Azioni di partecipazione cooperativa di cui al Capo quinto del Titolo quinto.

#### **ART. 36. ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO.**

36.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

36.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, ai sensi di legge e di Statuto.

36.3. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società cooperativa e sull'andamento della gestione sociale, nonché, sull'eventuale sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente ai sensi di legge, indicante specificamente i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 37. DESTINAZIONE DEGLI UTILI.**

37.1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili netti annuali:

- (a) a riserva legale, in misura non inferiore ai limiti di legge;
- (b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalle norme vigenti;
- (c) ad eventuale riserva statutaria;
- (d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti e alle condizioni di legge;
- (e) ad eventuale dividendo sul capitale sociale, nei limiti e alle condizioni di legge;
- (f) ad eventuale dividendo sul capitale sociale rappresentato dalle azioni o dagli strumenti finanziari di cui ai Capi secondo, quarto e quinto del Titolo Quinto, nei limiti e alle condizioni di legge, secondo le previsioni della delibera di emissione;
- (g) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al Capo terzo del Titolo quinto, nei limiti e alle condizioni di legge, secondo le previsioni della delibera di emissione;
- (h) ad eventuale attribuzione dei ristorni ai Soci cooperatori nei limiti e alle condizioni di legge, secondo quanto previsto al successivo articolo 38;
- (i) ad eventuale riserva divisibile in favore dei possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto;
- (j) ad ogni altra riserva eventualmente costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

37.2. L'Assemblea può stabilire che i dividendi sul capitale dei Soci

cooperatori di cui alla lettera (e) del comma 1, vengano destinati, in tutto o in parte, ad aumento del capitale sociale.

37.3. L'Assemblea può deliberare l'integrale destinazione dell'utile a riserva legale, al netto della quota da destinare ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 38. RISTORNI.**

38.1. L'Assemblea che approva il bilancio, in alternativa ai modi di cui all'articolo 37.1, lettera (h), può ratificare lo stanziamento effettuato dal Consiglio di amministrazione a titolo di trattamenti economici ulteriori in favore dei Soci cooperatori, nelle forme e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.

38.2. I ristorni sono attribuiti ai Soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito con Regolamento, considerando i seguenti criteri:

(a) l'inquadramento e i trattamenti economici dei Soci cooperatori previsti dagli strumenti di contrattazione individuati dal Regolamento di cui all'articolo 6.5;

(b) l'effettività e la continuità dello scambio mutualistico.

38.3. L'Assemblea può deliberare l'attribuzione dei ristorni, mediante:

(a) integrazione delle retribuzioni corrisposte;

(b) aumento proporzionale della quota di partecipazione dei Soci cooperatori;

(c) emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo quinto.

### **TITOLO SETTIMO.**

#### **GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.**

##### **ART. 39. ORGANI SOCIALI.**

Sono organi della Società cooperativa:

(a) l'Assemblea dei Soci;

(b) il Consiglio di Amministrazione;

(c) il Collegio dei Sindaci.

#### **CAPO PRIMO. ASSEMBLEE.**

##### **ART. 40. DISPOSIZIONI COMUNI.**

40.1. Le Assemblee dei soci sono ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di Statuto.

40.2. I Soci cooperatori partecipano di diritto alle Assemblee. I Soci finanziatori e i Soci sovventori di cui ai Capi secondo e quarto del Titolo quinto partecipano alle Assemblee ai sensi di Statuto e di legge.

40.3. Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

##### **ART. 41. CONVOCAZIONE**

41.1. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

41.2. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.



41.3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in considerazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato e/o qualora sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, motivate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione.

41.4. Le Assemblee devono essere inoltre convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In tal caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata ai sensi di legge.

#### **ART. 42. SVOLGIMENTO.**

42.1. Hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee i Soci che, ai sensi di legge, risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro soci e , che, in conformità alle disposizioni dello Statuto, abbiano già costituito l'ulteriore rapporto di lavoro di cui all'articolo 6.1, e non siano in mora nel versamento della quota di partecipazione.

42.2. Ciascun socio interviene personalmente alle Assemblee; in caso di impossibilità, il socio può delegare per iscritto un altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria sociale. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega, fatto salvo quanto previsto all'articolo 56.2, lettera (e). Non possono essere delegati i Consiglieri, i Sindaci, il Revisore legale dei conti, i soci non aventi diritto al voto e i dipendenti della Società. I documenti attestanti le deleghe al voto devono essere menzionati nel verbale e conservati dalla Società.

42.3. Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della propria quota di partecipazione.

#### **ART. 43. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE.**

43.1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

43.2. Il Presidente si avvale di un segretario nominato dall'Assemblea, anche tra non soci. Il segretario non è nominato quando il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

43.3. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

#### **ART. 44. ASSEMBLEA ORDINARIA. POTERI E ATTRIBUZIONI.**

L'Assemblea ordinaria:

- (a) approva il bilancio di esercizio, deliberando sulla destinazione degli utili e sull'attribuzione dei ristorni ai Soci cooperatori;
- (b) approva il bilancio preventivo e i programmi pluriennali;

- (c) determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche, nel rispetto della riserva eventualmente riconosciuta ai Soci finanziatori ai sensi del Titolo quinto;
- (d) nomina e revoca, ai sensi di legge, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti per la durata del mandato;
- (e) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, lo revoca e ne determina il corrispettivo ai sensi di legge;
- (f) determina eventualmente, sentito il parere del Collegio sindacale, il compenso in favore dei Consiglieri designati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo ed in modo esclusivo, in favore della Società;
- (g) delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti;
- (h) delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10.4;
- (i) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- (j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- (k) delibera su ogni altra materia ad essa attribuita o sottoposta alla sua autorizzazione ai sensi di Statuto e di legge;
- (l) autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, l'emissione di obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 45. ASSEMBLEA ORDINARIA. DELIBERAZIONI.**

45.1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

45.2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

45.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria nei casi tassativamente stabiliti dalla legge o dallo Statuto e precisamente indicati agli articoli 14.6. e 63.

#### **ART. 46. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. POTERI E ATTRIBUZIONI.**

46.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

46.2. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza ai sensi di Statuto e di legge.

#### **ART. 47. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. DELIBERAZIONI.**

47.1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta del totale dei

voti spettanti ai Soci presenti.

47.2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti.

47.3. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, o il cambiamento dell'oggetto sociale, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci.

#### CAPO SECONDO. AMMINISTRAZIONE.

##### **ART. 48. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

48.1. L'amministrazione della Società cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea ordinaria, variabile da un minimo di 9 a un massimo di 21, eletti tra gli aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 42.1.

48.2. I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni eventualmente disposte dalla legge. 48.3. I Consiglieri possono assumere cariche negli organi di società non partecipate dalla Società cooperativa, a condizione che siano formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione; in mancanza di autorizzazione l'Assemblea può revocare il Consigliere dalla carica.

48.4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44.1, lettera (f), i Consiglieri non hanno diritto a compenso.

##### **ART. 49. NOMINA.**

49.1. La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di una o più liste predisposte da una Commissione nominata dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di amministrazione è rinnovato annualmente per un terzo dei suoi membri. L'Assemblea può specificare, con Regolamento, le modalità operative di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione.

49.2. La nomina di Consiglieri può essere riservata ai Soci finanziatori secondo quanto previsto al Titolo quinto.

49.3. Alla sostituzione dei Consiglieri cessati prima del termine si procede ai sensi di legge, secondo quanto previsto con Regolamento.

##### **ART. 50. CONVOCAZIONE.**

50.1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

50.2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, inviato almeno 5 giorni prima, o almeno 1 giorno prima dell'adunanza nei casi urgenti, all'indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri e dai Sindaci. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora fissati per l'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

##### **ART. 51. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI.**

51.1. Le sedute del Consiglio di amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale o altrove, purchè in Italia.

51.2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

51.3. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge, in apposito libro, da un segretario, anche non amministratore, di volta in volta designato dal Presidente o da chi lo sostituisce. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario designato.

51.4. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri ed in particolare che:

(a) tale modalità sia prevista nella convocazione che dovrà indicare i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti possono affluire;

(b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(c) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(d) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze che dovrà essere sottoscritto da ogni partecipante in quel luogo e che andrà allegato al verbale;

(e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(f) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta del Consiglio di amministrazione non può svolgersi ai sensi del presente comma se si oppongano anche solo 3 Consiglieri con comunicazione inviata al Presidente almeno 3 giorni prima della seduta; non è ammessa opposizione in caso di convocazione d'urgenza.

51.5. Le deliberazioni assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i Soci.

#### **ART. 52. POTERI E ATTRIBUZIONI.**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società cooperativa, senza eccezioni di sorta. Oltre ai poteri e alle attribuzioni di Statuto e di legge, a titolo esemplificativo, il Consiglio di amministrazione:

(a) convoca le Assemblee e dà esecuzione alle deliberazioni conseguenti;

(b) redige il progetto del bilancio di esercizio;

(c) redige i progetti dei programmi annuali e pluriennali della Società;

(d) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

- mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica;
- (e) delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei Soci e relaziona all'Assemblea in merito alle determinazioni assunte in materia di ammissione;
  - (f) delibera l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e l'apertura e la chiusura di agenzie, succursali, rappresentanze e uffici, sia sul territorio nazionale che all'estero;
  - (g) approva la stipulazione degli atti e contratti di qualsiasi genere, tipo e natura inerenti alla attività della Società, con le più ampie facoltà;
  - (h) delibera l'adesione della Società a associazioni, fondi ed enti in genere, che si propongono iniziative di carattere mutualistico e cooperativo;
  - (i) delibera la partecipazione o l'assunzione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 4.3, lettera (f);
  - (j) delibera la concessione di garanzie, avalli cambiari, fidejussioni e di ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ad associazioni, fondi, società, consorzi ed enti in genere ai quali la Società aderisce o partecipa ai sensi dei precedenti punti (h) ed (i), anche per obblighi di fare;
  - (k) delibera in merito alla fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute in misura rilevante ai sensi di legge;
  - (l) delibera in merito all'acquisto o al rimborso di quote o azioni o strumenti finanziari, nei limiti e sotto i vincoli di legge;
  - (m) delibera la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
  - (n) assume e licenzia il personale;
  - (o) nomina, o assume e licenzia, i dirigenti;
  - (p) determina l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e ne valuta l'adeguatezza;
  - (q) nomina il Presidente e il Vice Presidente e conferisce le deleghe sociali ai sensi del Capo terzo del presente Titolo;
  - (r) propone all'Assemblea gli Schemi dei Regolamenti sociali;
  - (s) apporta allo Statuto e ai Regolamenti i meri adeguamenti a disposizioni normative inderogabili;
  - (t) compie tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo sociale, ad eccezione di quelli riservati per Statuto e per legge alle Assemblee;
  - (u) delibera l'emissione di obbligazioni nonché di strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, fermo quanto previsto al precedente art. 44.

### **CAPO TERZO. RAPPRESENTANZA E DELEGHE SOCIALI.**

#### **ART. 53. CARICHE SOCIALI.**

53.1. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; può altresì nominare Consiglieri delegati ed istituire un Comitato esecutivo determinandone attribuzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge e di Statuto.

53.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale ed ha legittimazione alla causa ed al processo, nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, speciale, arbitrale, ed in qualunque grado di

giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e arbitri.

53.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale competono al Vice Presidente o ai Consiglieri delegati, se nominati ed in conformità ai poteri ad essi conferiti. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o dei Consiglieri delegati costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

53.4. Il Consiglio di amministrazione, con la delibera di nomina, può autorizzare il Presidente, il Vice Presidente e, se nominati, i Consiglieri delegati, a delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche mediante apposite procure, a dipendenti della Società cooperativa o a terzi.

#### **ART. 54. FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO.**

54.1. Il Consiglio di amministrazione adotta, modelli di organizzazione, gestione e controllo, procedure operative, fissa criteri di gestione, finalizzati al suo corretto ed efficace funzionamento tecnico ed amministrativo.

54.2. Il Consiglio di amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della Società cooperativa, può istituire commissioni, gruppi di lavoro, sia tra i propri membri che tra i Soci, cui affidare funzioni consultive, di studio, di approfondimento e di iniziativa su determinate materie.

#### **CAPO QUARTO. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'.**

#### **ART. 55. SEZIONI SOCI.**

55.1. Allo scopo di qualificare il rapporto sociale e di favorire la migliore partecipazione dei soci all'attività della Società cooperativa, l'Assemblea può istituire Sezioni Soci, quali unità organiche del corpo sociale, allo scopo di:

- (a) consolidare il vincolo sociale che caratterizza la Società cooperativa;
- (b) favorire i migliori rapporti tra Consiglio di amministrazione e Soci cooperatori;
- (c) favorire la partecipazione dei Soci cooperatori al perseguimento dello scopo sociale, anche mediante il concreto apporto alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi della Sezione soci nell'ambito dei programmi aziendali;
- (d) facilitare lo svolgimento delle Assemblee.

55.2. Ciascuna Sezione comprende i Soci cooperatori, in numero non inferiore a 50, residenti nel territorio delimitato dal Consiglio di amministrazione e normalmente facente capo ai lavori in esso situati. I soci di una Sezione che si riducono ad un numero minore di 50 saranno assegnati alla Sezione più vicina. Con la delibera di emissione, l'Assemblea può prevedere che all'attività delle Sezioni Soci partecipino possessori di azioni o strumenti finanziari, determinandone le modalità e i relativi diritti.

55.3. L'Assemblea disciplina con Regolamento il funzionamento e l'ordinamento delle Sezioni Soci.

55.4. Nella formazione delle liste per la nomina dei Consiglieri dovrà essere assicurata la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di Soci cooperatori appartenenti alle Sezioni soci, se costituite.

#### **ART. 56. ASSEMBLEE DELLE SEZIONI SOCI.**

56.1. I Soci appartenenti alle Sezioni soci, se istituite, partecipano direttamente alle Assemblee generali, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

56.2. Allo scopo di favorire la partecipazione alle Assemblee, il Consiglio di

amministrazione può farle precedere da Assemblee dei Soci appartenenti alle Sezioni soci. La Società, con Regolamento coordina le disposizioni del Capo primo del presente Titolo con le modalità di eventuale svolgimento delle Assemblee delle Sezioni soci, in conformità ai seguenti criteri:

- (a) le Assemblee delle Sezioni soci devono essere convocate con il medesimo avviso ed esprimono il voto dei soci sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee generali;
- (b) le Assemblee delle Sezioni soci possono essere fissate in date diverse e devono concludersi almeno il giorno prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- (c) il Consiglio di amministrazione, nell'indire le Assemblee delle Sezioni soci, determina i soci che hanno diritto di parteciparvi;
- (d) il Presidente del Consiglio di amministrazione interviene, direttamente o tramite un proprio delegato, a ciascuna Assemblea di Sezione;
- (e) le Assemblee delle Sezioni soci esprimono il voto dei partecipanti sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale e nominano i soci delegati all'Assemblea generale, scegliendoli fra i Soci presenti; in tal caso, in deroga all'articolo 42.2, ogni socio può ricevere fino a un massimo dieci deleghe.

56.3. Le Assemblee delle Sezioni soci costituiscono una modalità organizzativa di svolgimento delle Assemblee generali dove si forma, in modo esclusivo, mediante l'integrazione dei diversi risultati di voto, la volontà dei Soci. Le Assemblee delle Sezioni soci sono pertanto valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea generale approva e recepisce i risultati delle votazioni svolte in ciascuna Assemblea di Sezione soci, mediante l'integrazione delle varie espressioni di voto, ottenendo così, per ogni oggetto all'ordine del giorno, i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai precedenti articoli 45 e 47.

#### **ART. 57. CONSIGLIO DELLE SEZIONI SOCI.**

L'Assemblea della Sezione Soci elegge il Consiglio di Sezione i cui compiti e composizione sono disciplinati con Regolamento.

#### **TITOLO OTTAVO. CONTROLLI E VIGILANZA.**

#### **ART. 58. COLLEGIO SINDACALE.**

58.1. La vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento è affidata al Collegio sindacale nominato dall'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto.

58.2. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. L'Assemblea nomina il presidente del Collegio.

58.3. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

58.4. Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni e competenze ai sensi di legge e di Statuto e ha accesso a notizie e documenti concernenti l'andamento generale dell'attività sociale, lo svolgimento delle operazioni sociali o di

determinati affari, nei limiti di legge.

58.5. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

58.6. Ove lo ritenga funzionale al miglior assolvimento delle sue funzioni, l'Assemblea può integrare i compiti di vigilanza del Collegio sindacale in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, a condizione che ciò non ne comprometta l'indipendenza.

58.7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio sindacale si svolgono e sono verbalizzate ai sensi di legge.

#### **ART. 59. REVISIONE LEGALE DEI CONTI.**

59.1. La revisione legale dei conti è esercitata, in conformità alla legislazione vigente, da un Revisore o da una Società di revisione.

59.2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **ART. 60. CONTROLLI SULLE SOCIETA' COOPERATIVE.**

La Società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti ai sensi di legge.

### **TITOLO NONO. DISPOSIZIONI FINALI.**

#### **ART. 61. SCIoglimento - LIQUIDAZIONE.**

61.1. La Società cooperativa è posta in liquidazione per le cause e con le modalità di legge.

61.2. Il patrimonio della Società cooperativa, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, nel rispetto dei diritti patrimoniali spettanti ai possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 62. CONTROVERSIE.**

62.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società cooperativa e ciascun socio, o tra i soci, nonché per quelle promosse da Consiglieri, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, relative o connesse all'interpretazione e all'applicazione dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

62.2. In ogni caso, prima di adire l'autorità giudiziaria la parte dovrà attivare il procedimento di conciliazione previsto dalle norme vigenti in materia di contenzioso societario, e dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena. Il procedimento di conciliazione si svolgerà, nel rispetto della riservatezza, secondo quanto segue:

(a) il procedimento di conciliazione verrà attivato mediante istanza di conciliazione che dovrà essere notificata alle altre parti e depositata presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena;



(b) la notifica dell'istanza di conciliazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale;

(c) la decadenza è impedita, ma se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria dell'organismo di conciliazione;

(d) le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale;

(e) il conciliatore sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in difetto dalla Commissione di conciliazione;

(f) il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro 45 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

#### **ART. 63. REGOLAMENTI.**

63.1. L'Assemblea ordinaria può adottare, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, Regolamenti sociali con i quali possono essere determinati i criteri e le modalità di svolgimento del rapporto mutualistico, nonché gli strumenti di gestione e controllo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

63.2. Le norme inderogabili previste da provvedimenti legislativi sopravvenuti si sostituiscono automaticamente alle disposizioni difformi dei Regolamenti. Il Consiglio di amministrazione apporta ai Regolamenti le necessarie modificazioni o integrazioni e ne dà informazione ai soci.

F.to Carlo Zini

F.to Aldo Fiori Notaio